

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La I Commissione,

premesso che:

la legge 15 maggio 1997 n. 127, all'articolo 5, prevede due diverse ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, rispettivamente per « cessazione dalla carica per dimissioni (...) della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco (...) » (comma 2) e per « riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio » (comma 3);

nonostante tale comma non preveda espressamente l'esclusione del sindaco dal *quorum* necessario per lo scioglimento, tale esclusione deve ritenersi comunque pacifica, vista la differenza sostanziale di ruoli (fortemente accentuata dalla recente riforma delle autonomie locali) fra il sindaco ed i consiglieri comunali, la quale si evidenzia, fra l'altro, dalla lettura dell'articolo 39, 1° comma, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che prevede le dimissioni del sindaco come ulteriore causa di scioglimento del consiglio comunale (e rende dunque difficilmente sostenibile che nella « metà dei consiglieri » di cui al 3° comma dell'articolo 5, della citata legge debba computarsi anche il sindaco la cui cessazione, da sola, determina il dissolvimento del consiglio); l'esclusione del sindaco dal *quorum* utile per la cessazione del consiglio, si evidenzia anche dalla lettura dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in cui si dispone che il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un numero variabile di « consiglieri », sempre in numero pari: ai quali certamente si riferisce l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 127/1997 parlando della « metà di componenti del

consiglio », poiché solo di una cifra pari può evidenziarsi l'esatta metà. Peraltro, il fatto che i commi 2 e 3 della citata legge prevedano due diversi *quorum* per lo scioglimento del consiglio (la metà più uno e la metà semplice dei componenti) è spiegabile con la diversa valutazione fatta dal legislatore a proposito dell'ipotesi di dimissioni (2° comma), per la quale si è ritenuto opportuno aumentare il predetto *quorum* così da rafforzare la stabilità politica della compagine consiliare, rispetto all'ipotesi di riduzione dei membri per cause oggettive (3° comma), in ordine alla quale non si evidenziano i predetti rischi di instabilità;

impegna il Governo

ad emanare direttive che chiariscano l'interpretazione delle norme citate (articolo 5, secondo e terzo comma, della citata legge n. 127/1997), a fronte delle concrete applicazioni che di tale normativa sono state fatte in difformità ai predetti canoni interpretativi (si veda in particolare, il caso del comune di Nicotera, in ordine al quale la direzione generale dell'Amministrazione civile del ministero dell'interno, con nota indirizzata al prefetto di Vibo Valentia [prot. n. 159103/25], ha affermato che l'impossibilità di provvedere alla surroga degli otto consiglieri comunali su sedici, cessati dalla carica, « non configura la fattispecie di dissoluzione del consiglio comunale recata dall'articolo 5, comma 3, della legge 17 maggio 1997, n. 127 (...) »; ciò, in quanto l'applicazione dell'articolo 5, terzo comma, va fatta « in sintonia con il (...) precedente comma 2 - che esclude il computo del sindaco - talché la sopravvivenza di otto consiglieri su sedici più il sindaco consente all'ente di conservare una maggioranza consiliare, in grado di assicurarne il funzionamento »).

(7-00288) « Cerulli Irelli, Pistelli, Bressa, Guarino, Cananzi, Romano Carratelli ».